

Deliberazione 29 aprile 2010 - PAS 9/10

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione delle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2010

Visti:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2009 (di seguito: decreto 30 settembre 2009);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 (di seguito: deliberazione n. 81/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come modificata ed integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione 29 marzo 2007, n 79/07 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07;
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;
- la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/08);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09 (di seguito: deliberazione AGI 13/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2009, ARG/elt 50/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 50/09);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come modificata ed integrata (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2009, PAS 16/09 (di seguito: deliberazione PAS 16/09);
- le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1275/08 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 399/10 e n. 400/10;
- il documento per la consultazione 19 dicembre 2008, n. 37/08 (di seguito: DCO n. 37/08) e le osservazioni pervenute;
- il parere 9 dicembre 1999 della Sezione prima del Consiglio di Stato, n. 996/99.

Considerato che:

- l’articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09 ha previsto che *“in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n.*

154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006”;

- l'articolo 2, comma 141, della legge n. 244/07, stabilisce che, *“ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”;*
- ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, l'Autorità deve presentare una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione, a decorrere dal 2009, delle modalità di aggiornamento del CEC:
 - utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale, sulla base di quanto già previsto con le deliberazioni ARG/elt 154/08 e n. 249/06;
 - modificando i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
- ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, la proposta di cui al precedente alinea dovrà riguardare le modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio, su base annuale, e in acconto, su base trimestrale.

Considerato che:

- l'Autorità, con la deliberazione n. 249/06 ha definito le modalità di aggiornamento, per l'anno 2007, del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: CEC):
 - utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale;
 - mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99;
- il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 1275/08 e seguenti, ha confermato la validità della deliberazione n. 249/06;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 154/08, ha previsto di aggiornare il CEC, a partire dall'anno 2008, confermando la metodologia della deliberazione n. 249/06 con alcune modificazioni, al fine di introdurre elementi di flessibilità correlati alle dinamiche del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- la deliberazione ARG/elt 154/08 è stata annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti, pur avendo annullato la deliberazione ARG/elt 154/08, non mettono in discussione il criterio di calcolo del CEC fissato dall'Autorità; e che, a tale proposito, il medesimo Tar afferma che *“l'illegittimità riscontrata non attiene alle caratteristiche intrinseche del criterio tecnico applicato dall'amministrazione”* (sentenza n. 3357/09) ovvero che *“la permanenza di una situazione di fatto sostanzialmente omogenea a quella riscontrata al tempo dell'adozione della delibera n. 249/06 rende ragionevole il*

mantenimento della metodologia di aggiornamento del prezzo medio del combustibile già utilizzata” (sentenza n. 3358/09);

- con le sentenze n. 3356/09 e seguenti, il Tar Lombardia ha accolto solo due censure formulate dalle ricorrenti:
 - il primo motivo accolto riguarda la previsione, all’interno della deliberazione ARG/elt 154/08, della clausola di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 195/02, poiché tale clausola viene considerata come un parametro di determinazione del valore del gas naturale *“avulso dalla struttura dei costi del mercato, sicché la variazione, in aumento e in diminuzione, del prezzo del gas, conseguente all’applicazione delle indicate percentuali convenzionali, si collega ad una struttura di costo del tutto astratta, che non trova corrispondenza nel mercato del gas naturale”* e poiché *“non emergono elementi per ritenere che le clausole di salvaguardia siano strutturalmente presenti nei costi che connotano il mercato di riferimento”*;
 - il secondo motivo accolto riguarda un presunto difetto d’istruttoria. In particolare, secondo il Tar Lombardia, l’Autorità, nel determinare il prezzo del gas ai fini dell’aggiornamento del CEC per il 2008, avrebbe *“preso in esame risultanze istruttorie e valori relativi ad anni precedenti – come il 2004 – già considerati dalla delibera n. 249/06 e non coerenti con il periodo cui si riferisce la deliberazione impugnata”* e *“ha posto a fondamento dell’aggiornamento un valore riferito al 2004, senza considerare gli aggiornamenti del valore medesimo disposti proprio con la delibera n. 249/06”*;
- l’Autorità, con la deliberazione AGI 13/09, ha deciso di proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 50/09, ha determinato transitoriamente il valore di conguaglio, per l’anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC, secondo la formula prevista dalla deliberazione n. 249/06, con salvezza di ogni provvedimento che dovrà essere adottato all’esito del contenzioso sulla delibera ARG/elt 154/08; e che la deliberazione ARG/elt 50/09 è stata annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 399/10 e n. 400/10;
- l’Autorità, con la deliberazione PAS 16/09, ha formulato, ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico limitatamente all’acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell’anno 2009, in esito ad ulteriori approfondimenti;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto 30 settembre 2009, ha determinato l’acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, conformemente alla proposta di cui al precedente alinea.

Considerato che:

- l’Autorità, con le deliberazioni n. 249/06 e ARG/elt 154/08, nel definire il prezzo medio del combustibile convenzionale che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale ha richiamato le deliberazioni allora vigenti in materia di costi di approvvigionamento del gas naturale, introducendo alcune modifiche finalizzate ad adattare tali provvedimenti di carattere generale al caso delle forniture

di gas per utilizzi termoelettrici, tra cui una valutazione sugli effetti sulla capacità di trasporto impegnata derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;

- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 175/08, nell’aggiornare per il 2008 la componente relativa al trasporto del gas naturale, inclusa nel prezzo medio del combustibile convenzionale, ha confermato che l’assetto regolatorio del servizio di trasporto del gas naturale presenta già le flessibilità necessarie per le forniture agli impianti di cui al provvedimento Cip n. 6/92;
- l’Autorità, con il TIVG, che individua le nuove condizioni dell’attività di vendita al dettaglio di gas naturale, ha ridefinito, a partire dall’1 ottobre 2009, l’intera disciplina relativa alla componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso del gas naturale, comprensiva del corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento e del corrispettivo a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso;
- la suddetta revisione operata con il TIVG ha introdotto criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso del gas naturale validi anche ai fini dell’aggiornamento del CEC.

Considerato che:

- il valore del consumo specifico definito dal provvedimento Cip n. 6/92 è pari a 0,227 mc/kWh, corrispondente ad un rendimento medio del 45,9% riferito ad un impianto a ciclo combinato costituito da sezioni di potenza pari a 350 MW;
- con la deliberazione n. 81/99, tra l’altro, l’Autorità aveva già modificato i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione; e che, in particolare, tali valori sono stati fissati pari a:
 - 0,227 mc/kWh (pari al valore inizialmente definito dal provvedimento Cip n. 6/92) per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;
 - 0,215 mc/kWh, corrispondente ad un rendimento medio del 48,5%, per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997- 1998;
 - 0,207 mc/kWh, corrispondente ad un rendimento medio del 50,4%, per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999- 2000;
 - 0,199 mc/kWh, corrispondente ad un rendimento medio del 52,3%, per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001- 2002;
- i valori dei consumi specifici di riferimento per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 sono stati definiti partendo dal valore medio relativo all’efficienza energetica dell’impianto preso a riferimento e desunto dalle rilevazioni di mercato (52,3%); e che i valori dei consumi specifici di riferimento per gli impianti entrati in esercizio nei bienni precedenti sono stati definiti con interpolazione lineare partendo dal predetto valore medio desunto dalle rilevazioni di mercato (52,3%) ed il valore fissato dal Cip nel 1992 (45,9%);
- la deliberazione n. 81/99 non è mai stata applicata alle cosiddette “iniziative prescelte” perché con parere della Sezione prima, 9 dicembre 1999, n. 996/99, il Consiglio di Stato ha interpretato l’articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95, affermando che in forza di tale disposizione le “iniziative prescelte” sono, per tutta la durata delle relative convenzioni, “congelate” nella struttura e nel regime dei

prezzi incentivanti all'epoca fissati con il provvedimento Cip n. 6/92, e quindi poste al riparo dal generale potere di revisione tariffaria riconosciuto all'Autorità;

- la legge n. 99/09 prevede esplicitamente che si tenga conto, ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione dell'efficienza di conversione, il che implica che l'Autorità debba necessariamente proporre dei valori al riguardo.

Considerato che:

- l'Autorità, con il DCO n. 37/08, aveva già avanzato la possibilità che il CEC fosse aggiornato, in acconto, su base trimestrale affinché il valore del CEC potesse tenere conto della dinamica dei costi del gas naturale nell'anno corrente, non solo nell'anno seguente a consuntivo;
- nel corso della consultazione di cui al precedente alinea, i soggetti interessati hanno, in generale, evidenziato che:
 - è condivisibile l'esigenza di introdurre, anche in fase di acconto, elementi di flessibilità correlati alle dinamiche del mercato all'ingrosso del gas naturale;
 - è opportuna una maggiore stabilità nel corso del tempo delle modifiche eventualmente introdotte, prevedendo che le nuove disposizioni decorrano dal 2010;
 - è preferibile una modalità di definizione degli acconti di semplice implementazione ed applicazione, evitando conguagli provvisori ripetuti nel corso dell'anno.

Ritenuto opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico, per quanto riguarda la determinazione del valore del CEC a conguaglio, a decorrere dall'anno 2010, di:

- utilizzare il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale;
- applicare in maniera non discriminatoria le condizioni economiche dei servizi regolati dall'Autorità alle forniture di gas naturale per le utenze termoelettriche che producono energia elettrica nell'ambito del provvedimento Cip n. 6/92;
- applicare i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dalla deliberazione n. 81/99, ivi incluse le relative deroghe, qualora si ritenesse necessario tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione come previsto dall'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09;
- aggiornare il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC:
 - confermando i criteri di calcolo e la metodologia generale prevista dalla deliberazione n. 249/06, come previsto dall'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09;
 - tenendo conto della più recente evoluzione della disciplina di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale di cui all'articolo 6 del TIVG, già vigente a partire dall'1 ottobre 2009. Ciò affinché il prezzo medio del combustibile convenzionale risulti sempre coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale anche a seguito delle future modifiche che verranno apportate al TIVG;

- prevedere che il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC sia pari alla somma di tre componenti espresse in c€/mc:
 - la componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale (di seguito: CEC^{gas});
 - la componente relativa al trasporto (di seguito: CEC^{trasp});
 - la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CEC^{com});
- prevedere che la CEC^{gas} sia pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CEC_t^{gas} , ciascuno pari al corrispettivo QE_t di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo calcolato come indicato nei commi 6.2 e 6.3 del medesimo provvedimento;
- prevedere che la CEC^{trasp} sia pari alla media aritmetica dei valori mensili CEC_m^{trasp} calcolati, relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip n. 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo;
- prevedere che la CEC^{com} sia pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CEC_t^{com} , ciascuno pari al corrispettivo QCI di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo;
- prevedere che, nel caso delle componenti CEC^{gas} e CEC^{com} , ai fini della conversione dell'unità di misura da euro/GJ a euro/mc, si utilizzi un valore convenzionale del potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/mc;
- prevedere che il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC, ai fini del conguaglio per ciascun anno, sia aggiornato secondo quanto indicato nei precedenti alinea, fermi restando i termini temporali di aggiornamento annuali previsti dal provvedimento Cip n. 6/92.

Ritenuto opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico, per quanto riguarda la determinazione del valore del CEC trimestrale in acconto a decorrere dall'anno 2010, di:

- adottare modalità identiche a quelle proposte per la definizione del valore di conguaglio del CEC, fatto salvo l'utilizzo, per ciascun trimestre:
 - del valore della CEC_t^{gas} relativo al trimestre di riferimento;
 - dell'ultimo valore disponibile a conguaglio della CEC^{trasp} , per semplicità, poiché la componente di trasporto non è normalmente soggetta a rapide evoluzioni;
 - del valore della CEC_t^{com} relativo al trimestre di riferimento;
- prevedere che le modalità di cui al precedente alinea siano il più possibile di semplice implementazione ed applicazione, evitando conguagli provvisori ripetuti nel corso dell'anno.

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico riportata nell'Allegato A al presente provvedimento.
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico.

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del corrispondente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

29 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis